

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 16/10/2024 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:

URSINO ANDREA MARIA MASSIMO, Presidente e Relatore D'IMME' FRANCESCO, Giudice PANEBIANCO SALVATORE, Giudice

in data 16/10/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. depositato il	
proposto da	
Difeso da Alfio Giuseppe Aureliano Laudani - Luigi Laudani - ed elettivamente domiciliato presso	
contro	
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania	
elettivamente domiciliato presso dp.catania@pce.agenziaentrate.it	
Ag.entrate - Riscossione - Catania	
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it	

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI INTIMAZIONE n.
- AVVISO DI INTIMAZIONE n.
- AVVISO DI INTIMAZIONE n.
- CARTELLA DI PAGAMENTO n.
- CARTELLA DI PAGAMENTO n.

- CARTELLA DI PAGAMENTO n.

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 431/2024 depositato il 17/10/2024

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso/reclamo notificato a mezzo PEC il	depositato telematicamente nella
segreteria di questa Corte	impugnava l'intimazione di pagamento n.
, asseritamente notificatale	, relativa alla cartella di pagamento n.
(per IRPEF anno), dell'im	porto complessivo di €.

adduceva i seguenti motivi:

- 1) omessa notifica della cartella;
- 2) conseguente prescrizione, anche per sanzioni ed interessi ed anche in data successiva alla presunta notifica della cartella;
- 3) difetto di motivazione anche in relazione alle modalità di calcolo degli interessi ed a quelle di proposizione di ricorso;
- 4) decadenza ex art. 25 d.p.r. 602/1973.


Con note depositate telematicamente il 16/5/2024 l'Agenzia delle Entrate di Catania si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso.

L'Agenzia delle Entrate - Riscossione non si costituiva in giudizio seppur regolarmente citata.

Il 12/6/2024 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'atto impugnato.

Con note depositate telematicamente il 3/10/2024 parte ricorrente ribadiva le proprie doglianze.

In data 16/10/2024 la causa veniva trattata in pubblica udienza come da verbale e posta in decisione.



L'ente impositore ha documentato che la cartella di pagamento presupposta era stata notificata in data ai sensi dell'art. 139 c.p.c., tramite messo notificatore, mediante consegna al sedicente figlio della contribuente; e che dell'avvenuta notifica è stata data notizia al destinatario a mezzo lettera raccomandata (viene al riguardo prodotto elenco di spedizione contenente, tra l'altro, anche la indicazione della raccomandata indirizzata alla

La ricorrente ha eccepito che il mero elenco di spedizione delle raccomandate allegato dall'Ente impositore resistente <<non è sufficiente a confermare l'avvenuto rispetto del superiore iter procedimentale (...) La mancata produzione della matrice o, in alternativa, della copia della menzionata cartella o, ancora, dell'estratto di ruolo comporta che non si abbia alcuna certezza riguardo al fatto che la relata depositata sia riferibile alla detta cartella>>.

L'assunto di parte ricorrente non è condivisibile in quanto, nel caso di specie, si tratta di notifica effettuata a mezzo agente notificatore (pubblico ufficiale), per cui, come sancito ex multis da Cassazione civile, sez. trib., 31/05/2017, n.13739 e Cassazione civile, sez. VI, 06/09/2017, n. 20863, l'attestazione di avvenuta spedizione della raccomandata da parte del notificatore fa fede fino a querela di falso (diverso è il caso della notifica effettuata direttamente a mezzo del servizio postale, come chiarito da Cassazione civile sez. un., 15/04/2021, n.10012).

A questo punto occorre evidenziare che, per giurisprudenza del tutto prevalente, il termine di prescrizione dei tributi erariali è decennale; esso non è decorso tra la notifica della cartella e quella della intimazione, dovendosi tenere conto della sospensione dei termini a seguito dell'emergenza sanitaria (v. art. 68 co.1 d.l. 18/2020, che rinvia all'art. 12 d.lgs. 159/2015).

E' però decorso, tra la notifica della cartella (2013) e quella della intimazione (2024), il termine di prescrizione quinquennale per sanzioni ed interessi, non essendo stata provata la notifica di ulteriori atti interruttivi.

Il motivo inerente al difetto di motivazione va respinto in quanto nessuna norma prevede, a pena di nullità, che l'intimazione debba contenere informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso; resta assorbita la doglianza attinente agli interessi.

Infine, l'eventuale decadenza ex art. 25 d.p.r. 602/1973 doveva essere eccepita mediante tempestiva impugnazione della cartella.

Sulla base di tali considerazioni, la Corte accoglie parzialmente il ricorso e compensa le spese in ragione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, annulla la intimazione e la sottostante cartella limitatamente a sanzioni ed interessi; compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, il 16/10/2024
Il Presidente Estensore
Andrea Ursino
(firmato digitalmente)